

IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE 2010/16/PESC/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

considerando quanto segue:

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

(1) Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un progetto di accordo (l'«accordo»).

Articolo 3

A norma dell'articolo 15 dell'accordo, le disposizioni di quest'ultimo si applicano su base provvisoria in conformità alla normativa nazionale vigente, a decorrere dal 1° febbraio 2010, in attesa della sua entrata in vigore. La dichiarazione allegata relativa all'applicazione provvisoria dev'essere resa all'atto della firma.

(2) Il presente accordo è importante per garantire che i fornitori designati di servizi di messaggistica finanziaria internazionale mettano a disposizione del dipartimento del Tesoro statunitense i dati di messaggistica finanziaria conservati nel territorio dell'Unione europea necessari ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo e al suo finanziamento, nel rigoroso rispetto delle misure di salvaguardia in materia di vita privata e protezione dei dati personali.

(3) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

(4) L'accordo dispone l'applicazione provvisoria dello stesso a decorrere dal 1° febbraio 2010. Gli Stati membri dovrebbero quindi dare effetto alle sue disposizioni a decorrere da tale data in conformità alla normativa nazionale vigente. Una dichiarazione a tal fine sarà resa all'atto della firma dell'accordo,

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

*ALLEGATO***Dichiarazione da fare a nome dell'Unione europea al momento della firma dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi**

«Il presente accordo, che non deroga alla legislazione dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, né la modifica, sarà attuato, in attesa della sua entrata in vigore, a titolo provvisorio in buona fede dagli Stati membri nel quadro delle loro vigenti legislazioni nazionali.»
